

Raggiunto l'accordo sullo smart working tra Governo e sindacati

Pubblicato: Mercoledì 8 Dicembre 2021



Governo e sindacati hanno sottoscritto un protocollo sulle nuove regole del lavoro agile (smart working) per il settore privato. I principi generali sono i seguenti: l'adesione al lavoro agile avviene **su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale**, fermo restando il diritto di recesso previsto; l'eventuale **rifiuto del lavoratore** di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile **non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare**; l'istituto del **lavoro agile differisce dal telelavoro** cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, dove prevista.

COME SI SVOLGE

Sul piano dell'organizzazione del lavoro, ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per **l'assenza di un preciso orario di lavoro** e per **l'autonomia nello svolgimento della prestazione** nell'ambito degli **obiettivi prefissati**, nonché nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

La prestazione di lavoro in modalità agile può essere **articolata in fasce orarie**, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, **la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa**. Vanno adottate specifiche misure

tecniche e organizzative per **garantire la fascia di disconnessione**.

Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei **permessi orari** previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, per esempio, i permessi per particolari motivi personali o familiari.

IL LUOGO

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di **sicurezza e riservatezza**, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile **non possono essere di norma previste** e autorizzate prestazioni di **lavoro straordinario**.

ASSENZE LEGITTIME

Nei casi di **assenze legittime**, per esempio malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, il lavoratore **può disattivare i propri dispositivi di connessione** e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, **non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa**.

Compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l'attività svolta dal lavoratore, al lavoro agile possono accedere, previo **accordo individuale**, **i lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato**.

LEGGI IL PROTOCOLLO

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it